



PIRELLI & C. REAL ESTATE S.P.A.

Sede in Milano, Via G. Negri 10
Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153

Market Abuse

**Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico
delle informazioni privilegiate e relativo registro delle persone
che hanno accesso a informazioni privilegiate (il “Registro”)**

* * *

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

? **D.Lgs. 24-2-1998 n. 58**
**Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.**

Stralcio delle disposizioni di interesse

? **Delibera Consob 14-5-1999**
**Approvazione del regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, in materia di emittenti (Deliberazione n. 11971).**

Stralcio delle disposizioni di interesse

D.Lgs. 24-2-1998 n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

Publicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

Emittenti

Capo I - Informazione societaria

114. Comunicazioni al pubblico.

1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera *b*) ⁽⁷⁸⁾.

2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB, con regolamento, può stabilire che l'emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato ⁽⁷⁹⁾.

4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne danno integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.

5. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente ^(79/a).

6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla CONSOB con regolamento, in attuazione della [direttiva 2004/72/CE](#) del 29 aprile 2004 della Commissione. La CONSOB individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce ^(79/b).

9. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) disposizioni di attuazione del comma 8;

b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi ⁽⁸⁰⁾.

10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La CONSOB valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.

11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani ^(80/a).

[\(78\)](#) Il regolamento per l'attuazione del presente comma è stato approvato con [Del.Consob 14 maggio 1999](#).

[\(79\)](#) Il regolamento per l'attuazione del presente comma è stato approvato con [Del.Consob 14 maggio 1999](#).

[\(79/a\)](#) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, [L. 28 dicembre 2005, n. 262](#).

[\(79/b\)](#) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, [L. 28 dicembre 2005, n. 262](#).

[\(80\)](#) Il regolamento per l'attuazione del presente comma è stato approvato con [Del.Consob 14 maggio 1999](#).

[\(80/a\)](#) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 9, [L. 18 aprile 2005, n. 62](#) - Legge comunitaria 2004.

115-bis. Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate.

1. Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1. La CONSOB determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri ^(81/a).

[\(81/a\)](#) Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 9, [L. 18 aprile 2005, n. 62](#) - Legge comunitaria 2004.

* * *

Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato ⁽¹⁰¹⁾.

Capo I - Disposizioni generali

180. Definizioni.

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

b) «derivati su merci»: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

c) «prassi di mercato ammesse»: prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformità alle disposizioni di attuazione della [direttiva 2003/6/CE](#) del 28 gennaio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) «ente»: uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) ^{(101/a) (101/cost)}.

[\(101\)](#) Il presente titolo I-bis, comprendente gli articoli da 180 a 187-*quaterdecies*, così sostituisce l'originaria partizione Capo IV, comprendente gli articoli da 180 a 187-*bis*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, [L. 18 aprile 2005, n. 62](#) - Legge comunitaria 2004. Vedi, anche, il comma 6 dello stesso art. 9.

[\(101/a\)](#) Il presente titolo Fbis, comprendente gli articoli da 180 a 187-*quaterdecies*, così sostituisce l'originaria partizione Capo IV, comprendente gli articoli da 180 a 187-*bis*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, [L. 18 aprile 2005, n. 62](#) - Legge comunitaria 2004. Vedi, anche, il comma 6 dello stesso art. 9.

[\(101/cost\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 1°-14 dicembre 2004, n. 382](#) (Gazz. Uff. 22 dicembre 2004, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 180, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del citato art. 180 in riferimento all'art. 76 della [Costituzione](#), o, in alternativa, dell'art. 3, comma 1, lettera c), ultima parte, della [legge 6 febbraio 1996, n. 52](#), in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 della Costituzione.

181. Informazione privilegiata.

1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari [\(101/b\)](#).

[\(101/b\)](#) Il presente titolo Fbis, comprendente gli articoli da 180 a 187-*quaterdecies*, così sostituisce l'originaria partizione Capo IV, comprendente gli articoli da 180 a 187-*bis*, ai sensi di

quanto disposto dall'art. 9, comma 2, [L. 18 aprile 2005, n. 62](#) - Legge comunitaria 2004. Vedi, anche, il comma 6 dello stesso art. 9.

182. Ambito di applicazione.

1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-*bis* e 187-*ter* si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea ^(101/c).

[\(101/c\)](#) Il presente titolo *Ibis*, comprendente gli articoli da 180 a 187-*quaterdecies*, così sostituisce l'originaria partizione Capo IV, comprendente gli articoli da 180 a 187-*bis*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, [L. 18 aprile 2005, n. 62](#) - Legge comunitaria 2004. Vedi, anche, il comma 6 dello stesso art. 9.

183. Esenzioni.

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;

b) alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento ^(101/d).

[\(101/d\)](#) Il presente titolo *Ibis*, comprendente gli articoli da 180 a 187-*quaterdecies*, così sostituisce l'originaria partizione Capo IV, comprendente gli articoli da 180 a 187-*bis*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, [L. 18 aprile 2005, n. 62](#) - Legge comunitaria 2004. Vedi, anche, il comma 6 dello stesso art. 9.

Capo II - Sanzioni penali

184. Abuso di informazioni privilegiate.

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di

membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio ^(101/dd):

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) ^(101/e).

^(101/dd) L'art. 39, comma 1, [L. 28 dicembre 2005, n. 262](#) ha disposto che le pene previste dal presente alinea, siano raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

^(101/e) Il presente titolo Fbis, comprendente gli articoli da 180 a 187-*quaterdecies*, così sostituisce l'originaria partizione Capo IV, comprendente gli articoli da 180 a 187-*bis*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, [L. 18 aprile 2005, n. 62](#) - Legge comunitaria 2004. Vedi, anche, il comma 6 dello stesso art. 9.

185. Manipolazione del mercato.

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni ^(101/ee).

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo ^(101/f).

[\(101/ee\)](#) L'art. 39, comma 1, [L. 28 dicembre 2005, n. 262](#) ha disposto che le pene previste dal presente comma, siano raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

[\(101/f\)](#) Il presente titolo Fbis, comprendente gli articoli da 180 a 187-*quaterdecies*, così sostituisce l'originaria partizione Capo IV, comprendente gli articoli da 180 a 187-*bis*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, [L. 18 aprile 2005, n. 62](#) - Legge comunitaria 2004. Vedi, anche, il comma 6 dello stesso art. 9.

186. Pene accessorie.

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale [\(101/g\)](#).

[\(101/g\)](#) Il presente titolo Fbis, comprendente gli articoli da 180 a 187-*quaterdecies*, così sostituisce l'originaria partizione Capo IV, comprendente gli articoli da 180 a 187-*bis*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, [L. 18 aprile 2005, n. 62](#) - Legge comunitaria 2004. Vedi, anche, il comma 6 dello stesso art. 9.

187. Confisca.

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
 2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
 3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale [\(101/h\)](#).
-

[\(101/h\)](#) Il presente titolo Fbis, comprendente gli articoli da 180 a 187-*quaterdecies*, così sostituisce l'originaria partizione Capo IV, comprendente gli articoli da 180 a 187-*bis*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, [L. 18 aprile 2005, n. 62](#) - Legge comunitaria 2004. Vedi, anche, il comma 6 dello stesso art. 9.

Capo III - Sanzioni amministrative.

187-bis. Abuso di informazioni privilegiate.

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni [\(101/i\)](#) chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale

dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione [\(101/ii\)](#).

[\(101/i\)](#) L'importo della sanzione è stato così aumentato ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 39, [L. 28 dicembre 2005, n. 262](#).

[\(101/ii\)](#) Il presente titolo Fbis, comprendente gli articoli da 180 a 187-*quaterdecies*, così sostituisce l'originaria partizione Capo IV, comprendente gli articoli da 180 a 187-*bis*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, [L. 18 aprile 2005, n. 62](#) - Legge comunitaria 2004. Vedi, anche, il comma 6 dello stesso art. 9.

187-ter. *Manipolazione del mercato.*

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni [\(101/4\)](#) chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di

detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della [direttiva 2003/6/CE](#) adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della [direttiva 2003/6/CE](#) e delle disposizioni di attuazione della stessa [\(101/II\)](#).

[\(101/I\)](#) L'importo della sanzione è stato così aumentato ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 39, [L. 28 dicembre 2005, n. 262](#).

[\(101/II\)](#) Il presente titolo Fbis, comprendente gli articoli da 180 a 187-*quaterdecies*, così sostituisce l'originaria partizione Capo IV, comprendente gli articoli da 180 a 187-*bis*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, [L. 18 aprile 2005, n. 62](#) - Legge comunitaria 2004. Vedi, anche, il comma 6 dello stesso art. 9.

187-*quater*. *Sanzioni amministrative accessorie.*

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al

capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale ^(101/m).

^(101/m) Il presente titolo I-bis, comprendente gli articoli da 180 a 187-*quaterdecies*, così sostituisce l'originaria partizione Capo IV, comprendente gli articoli da 180 a 187-*bis*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, [L. 18 aprile 2005, n. 62](#) - Legge comunitaria 2004. Vedi, anche, il comma 6 dello stesso art. 9.

187-*quinquies*. Responsabilità dell'ente.

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#). Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo ^(101/n).

^(101/n) Il presente titolo I-bis, comprendente gli articoli da 180 a 187-*quaterdecies*, così sostituisce l'originaria partizione Capo IV, comprendente gli articoli da 180 a 187-*bis*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, [L. 18 aprile 2005, n. 62](#) - Legge comunitaria 2004. Vedi, anche, il comma 6 dello stesso art. 9.

187-sexies. Confisca.

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ^(101/o).

(101/o) Il presente titolo Fbis, comprendente gli articoli da 180 a 187-*quaterdecies*, così sostituisce l'originaria partizione Capo IV, comprendente gli articoli da 180 a 187-*bis*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004. Vedi, anche, il comma 6 dello stesso art. 9.

187-septies. Procedura sanzionatoria.

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della CONSOB. Avuto riguardo alla natura delle violazioni e degli interessi coinvolti, possono essere stabilite dalla CONSOB modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. La CONSOB, anche dietro richiesta degli interessati, può differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla integrità del mercato ovvero questa possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo può proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso in opposizione alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso deve essere notificato alla CONSOB e depositato presso la cancelleria della corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.
6. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme previste dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

7. Copia della sentenza è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello alla CONSOB ai fini della pubblicazione per estratto nel Bollettino di quest'ultima.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) ^(101/p).

[\(101/p\)](#) Il presente titolo Fbis, comprendente gli articoli da 180 a 187-*quaterdecies*, così sostituisce l'originaria partizione Capo IV, comprendente gli articoli da 180 a 187-*bis*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, [L. 18 aprile 2005, n. 62](#) - Legge comunitaria 2004. Vedi, anche, il comma 6 dello stesso art. 9.

Delibera Consob 14-5-1999

Approvazione del regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di emittenti (Deliberazione n. 11971).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 maggio 1999, n. 123, S.O.

TITOLO VII

Soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate ^(33/d).

Capo I - Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate.

Art. 152-bis

Istituzione e contenuto del registro.

1. Il registro previsto dall'articolo 115-*bis* del Testo unico è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione di dati.

2. Esso contiene almeno le seguenti informazioni:

a) l'identità di ogni persona che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro, ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una associazione di professionisti dovrà essere indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a informazioni privilegiate;

b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;

c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro;

d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.

3. I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati nella tenuta del registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.

4. Le società in rapporto di controllo con l'emittente e l'emittente stesso possono delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro, purché le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi.

5. Gli articoli contenuti nel presente Capo nonché le altre disposizioni che fanno rinvio a tali articoli non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani ^(33/e).

(33/d) Il titolo VII, comprendente gli articoli da 152-bis a 152-octies, è stato aggiunto dal punto I della [Del.Consob 29 novembre 2005, n. 15232](#) (Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 290, S.O.), con la decorrenza ed alle condizioni previste dai punti II, III e IV della stessa delibera.

(33/e) Il titolo VII, comprendente gli articoli da 152-bis a 152-octies, è stato aggiunto dal punto I della [Del.Consob 29 novembre 2005, n. 15232](#) (Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 290, S.O.), con la decorrenza ed alle condizioni previste dai punti II, III e IV della stessa delibera.

Art. 152-ter

Aggiornamento del registro.

1. Il registro viene aggiornato senza indugio quando:

a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;

b) una persona deve essere iscritta nel registro;

c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando ^(33/f).

(33/f) Il titolo VII, comprendente gli articoli da 152-bis a 152-octies, è stato aggiunto dal punto I della [Del.Consob 29 novembre 2005, n. 15232](#) (Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 290, S.O.), con la decorrenza ed alle condizioni previste dai punti II, III e IV della stessa delibera.

Art. 152-quater

Conservazione del registro.

1. I dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento ^(33/g).

(33/g) Il titolo VII, comprendente gli articoli da 152-bis a 152-octies, è stato aggiunto dal punto I della [Del.Consob 29 novembre 2005, n. 15232](#) (Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 290, S.O.), con la decorrenza ed alle condizioni previste dai punti II, III e IV della stessa delibera.

Art. 152-quinquies

Obblighi di informazione.

1. I soggetti tenuti all'obbligo previsto dall'articolo 115-*bis* del Testo unico informano tempestivamente le persone iscritte nel registro:

a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano;

b) degli obblighi che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-*bis* della Parte V del Testo unico o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate ^(33/h).

^(33/h) Il titolo VII, comprendente gli articoli da 152-*bis* a 152-*octies*, è stato aggiunto dal punto I della [Del.Consob 29 novembre 2005, n. 15232](#) (Gazz. Uff. 14 dicembre 2005, n. 290, S.O.), con la decorrenza ed alle condizioni previste dai punti II, III e IV della stessa delibera.